



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3181 del 18/09/2025

Proposta di Determinazione n. 3548 del 16/09/2025

VI DIREZIONE - AMBIENTE

SERVIZIO - Tutela Aria ed Acque

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N° 28/2025 A FAVORE DELLA DITTA P.V. CALCESTRUZZI S.R.L. PER I TITOLI ABILITATIVI DI CUI ALLA LETT. C) EMISSIONI IN ATMOSFERA E LETT. E) IMPATTO ACUSTICO PREVISTI DAL COMMA 1 DELL'ART. 3 DEL D.P.R. N° 59/13 PER L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CALCESTRUZZO SVOLTA IN C.DA CAMPÌ DEL COMUNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO (ME).

IL DIRIGENTE

VISTA la nota istruttoria del Responsabile del Servizio Tutela Aria e Acque prot. int. 37529/2025 del 11.09.2025;

VISTO il D.lgs. n° 152/06 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

VISTA la L. n° 241 del 07.08.1990;

VISTO il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;

VISTA la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;

VISTO il D.P.C.M. del 08.05.2015;

VISTA la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria modificato con D.A.R.T.A. n° 19/Gab del 11.03.2010;

VISTO il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017, aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020;

VISTO il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio metropolitano n. 178 del 23.12.2020;

VISTA la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento all'art. 29 in cui viene riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da GIOVANNI LENTINI e stampato il giorno 30/01/2026 da Salvatore Bombaci.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

VISTO l'Atto Autorizzatorio n° 16/2009 del 17.03.2009 di aggiornamento, modifica e voltura ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. n° 152/06 alla Ditta P.V. Calcestruzzi s.r.l. dell'Atto Autorizzatorio n° 5/2006 del 21.02.2006 a suo tempo rilasciato da questa Direzione per le emissioni in atmosfera prodotte dall'attività di produzione calcestruzzo alla Ditta Costruire s.r.l.;

VISTA la richiesta di AUA della **Ditta P.V. Calcestruzzi s.r.l.**, pervenuta tramite SUAP con nota protocollo n° 6198 del 07.05.2024, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 20525/24, e successiva integrazione protocollo n° 1664UTC-SUAP7376 del 06.06.2024, ns. protocollo in pari data n° 25527/24 per i titoli abilitativi di cui alla lett. a) scarico reflui meteorici da dilavamento, alla lett. c) emissioni in atmosfera e alla lett. e) impatto acustico di cui al comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/13;

VISTA la nota di questo Ufficio, protocollo n° 29198/24 del 27.06.2024, con la quale si comunicava che, avvalendosi della forma semplificata in modalità asincrona della C.d.S. secondo quanto previsto dall'art. 14-bis della L. n° 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii, avrebbe concluso l'iter procedurale con l'adozione del provvedimento richiesto, dopo aver acquisito il parere di merito da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune di San Marco d'Alunzio (ME) dal punto di vista igienico-sanitario e acustico nonché quello attestante la regolarità dello scarico;

VISTE la nota prot. n° 2236 UTC-SUAP/8894 del 22.07.2024 e successiva protocollo n° 2368 UTC-SUAP/9248 del 05.08.2024, introitate al Protocollo generale di questo Ente rispettivamente al n° 33145/24 del 23.07.2024 e al n° 35082/24 del 06.08.2024 con le quali vengono trasmesse delle integrazioni documentali;

VISTO il parere di merito favorevole dal punto di visto igienico-sanitario e acustico comprendente l'attestazione della regolarità dello scarico rilasciato dal Responsabile dell'Area LL.PP. SUAP e Patrimonio del Comune di San Marco d'Alunzio (ME), nota protocollo n° 1969UTC-SUAP/9213 del 05.08.2024, trasmessa dal SUAP in pari data con protocollo n° 2368 UTC-SUAP/9248, introitata al Protocollo generale di questo Ente al n° 35082/24 del 06.08.2024;

VISTA la nota dell'Autorità di Bacino protocollo n° 20670 del 09.08.2024, ns protocollo in pari data al n° 35742/24, con la quale, affinché possa emettere il proprio parere di merito, viene richiesto di produrre formale istanza;

VISTE le integrazioni documentali a riscontro di quanto richiesto dall'Autorità di Bacino inoltrate dalla Ditta in data 27.03.2025, ns. protocollo n° 14536/2025 del 28.03.2025;

VISTA la nota prot. n° 22281 del 13.08.2025, introitata il 14.08.2025 al n° 34892/2025, con la quale l'Autorità di Bacino trasmette l'esclusione del rilascio del parere di merito in considerazione che la gestione delle acque meteoriche di dilavamento prevede il riutilizzo, dopo trattamento, nel ciclo produttivo e per l'irrigazione del verde e, per lo smaltimento di acque di seconda pioggia nel sottosuolo, la collocazione di due fosse disperdenti. Nella stessa nota, vengono riportate alcune raccomandazioni e prescrizioni per la realizzazione delle opere secondo quanto riportato negli elaborati progettuali. Tale atto si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All. 1);

VISTO il parere n° 32 del 09.09.2025 rilasciato dall'Ufficio Catasto Emissioni e Controlli nel quale vengono riportati i limiti alle emissioni in atmosfera con prescrizioni prot. int. n° 37299/2025 del 10.09.2025;

CONSIDERATO che il presente provvedimento è suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

DATO ATTO dell'insussistenza di conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", approvato con D.S. n° 175 del 03.10.2024;

VISTO il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della

trattamento dei dati personali;
VISTO il D.lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi di questo Ente;
VISTO lo Statuto dell'Ente;
PRESO ATTO che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
VISTO l'art. 28 c. 4 della L.R. n° 15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.
VISTA la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
VISTO che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 31.01.2025;

DETERMINA

di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale n° 28/2025 a favore della **Ditta P.V. Calcestruzzi s.r.l.** per i titoli abilitativi di cui alla lett. c) emissioni in atmosfera e lett. e) impatto acustico del comma 1 art. 3 del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di produzione calcestruzzo svolta in C.da Campi del Comune di San Marco d'Alunzio (ME) alle seguenti condizioni:

Titolo abilitativo lett. a)

Art. 1) Stante quanto emerso in merito alle intenzioni della Ditta, ossia che *...si prevede di realizzare una vasca di prima pioggia, per poi utilizzare il quantitativo d'acqua qui immagazzinato, a seguito di depurazione, con immissione nel ciclo di produzione* e che lo scarico riguarderà soltanto le acque di 2^a precipitazione attraverso la *realizzazione di un impianto di smaltimento delle acque di seconda pioggia tramite fossa disperdente*. Stante, altresì, che la vasca prevista ha capienza (30 mc) tale da gestire almeno 4 eventi di prima precipitazione, **non si ritiene di inserire il titolo a) nell'AUA.**

Tuttavia, il Gestore dovrà:

- a) documentare fotograficamente la posa in opera dell'impianto di trattamento delle acque reflue di prima pioggia, delle tubazioni afferenti ed efferenti a detto impianto, che dovrà essere realizzato entro 6 mesi dalla data di notifica del presente provvedimento;
- b) garantire il mantenimento nella vasca di accumulo di una capienza residuale di almeno 6,5 mc, precedentemente ad ogni evento di prima precipitazione;
- c) rispettare l'obbligo a non scaricare (in qualsiasi corpo recettore) acque di prima precipitazione;
- d) eseguire le lavorazioni in campo adottando le massime cautele per rendere nullo o minimo il rilascio di inquinanti sulle superfici aziendali soggette al dilavamento meteorico.

Titolo abilitativo lett. c)

Art. 2) Vengono confermati i limiti degli inquinanti emessi in atmosfera, alla luce della vigente normativa, come di seguito riportato, nella tabella sottostante:

PUNTO DI EMISSIONE	IMPIANTO	SISTEMA ABBATTIMENTO	INQUINANTE	LIMITE (mg/Nm³)	PERIODICITA' CONTROLLO
E1	Silos cemento	Filtro a maniche	Polveri	40 ⁽¹⁾	Annuale ⁽²⁾
E2	Carico autobetoniera	Filtro a maniche	Polveri	40 ⁽¹⁾	Annuale ⁽²⁾

¹ D.A. ARTA 176/Gab del 09/08/2007 art. 2 c. 1 lett. a, modif. con il D.A. ARTA 19/GAB dell'11.03.2010;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da GIOVANNI LENTINI e stampato il giorno 30/01/2026 da Salvatore Bombaci.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Art. 2) Il Gestore dovrà effettuare, con cadenza **annuale**, la misurazione delle emissioni con impianti a pieno regime, comunicando la data in cui verranno svolte le prove dandone preavviso, con almeno 15 giorni di anticipo, all'ARPA Sicilia e a questa Direzione, affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a trasmettere ai suddetti Enti, i certificati che dovranno essere redatti in conformità alle indicazioni riportate **nell'allegato 2** al presente provvedimento e trasmessi alle Autorità competenti entro **60 giorni** dalla data in cui sono stati effettuati i campionamenti. Per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni si dovrà fare riferimento alle norme tecniche CEN e, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali vigenti.

Art. 3) Il Gestore dovrà inoltre:

1. identificare chiaramente i camini con la denominazione, riportata univocamente con scritta indelebile e ben visibile rispettando le sigle indicate nella relazione tecnica allegata all'istanza, indicando anche le dimensioni del condotto in corrispondenza del punto di prelievo;
2. dotare i punti di emissione di idonei tronchetti di prelievo dimensionati e posizionati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti;
3. rendere conformi i condotti, le sezioni e i siti di prelievo, le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazione delle emissioni periodiche, ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alle postazioni di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D.lgs. N° 81/2008 ss.mm.ii.);
4. osservare la normativa relativa ai requisiti tecnici e costruttivi dei camini (All. IX, parte II, del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.);
5. rispettare le prescrizioni e le direttive contenute nell'All. V alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06, adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine del contenimento delle emissioni diffuse e fugitive in tutte le fasi del ciclo produttivo, garantendo inoltre l'efficienza dei sistemi di abbattimento e annotando, su apposito registro che dovrà essere a disposizione degli Organi di controllo, modalità e frequenza delle operazioni di manutenzione degli stessi.

Titolo abilitativo lett. e)

Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Ulteriori prescrizioni

Art. 4) Il Gestore dovrà:

1. informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente, nonché degli interventi intrapresi per la loro risoluzione;
2. effettuare lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'osservanza della normativa vigente;
3. adottare tutte le misure indispensabili per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
4. tenere a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta, tutta la documentazione inerente all'AUA.

Art. 5) Il Gestore è tenuto a trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, all'ARPA Sicilia e a questa Direzione, un "**Rapporto Annuale**" che descriva l'esercizio dello stabilimento riferito all'anno solare precedente.

I contenuti minimi del Rapporto dovranno essere:

1. nome dell'impianto con riferimento al Gestore e alla società che ne detiene il controllo;
2. dichiarazione di conformità all'Autorizzazione Unica Ambientale nella quale il Gestore indica che l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento, è avvenuto nel rispetto delle

prescrizioni e delle condizioni stabilite dall'AUA. Il Gestore dovrà, inoltre, riportare il riassunto degli eventi incidentali che possano avere provocato impatti sull'ambiente e di cui ha già dato comunicazione alle Autorità competenti, corredato dall'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento;

3. emissioni in atmosfera: data degli autocontrolli svolti ai punti di emissione (art. 2), accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse e sull'attività di manutenzione di tutti gli impianti presenti nello stabilimento al fine di garantirne l'efficacia.

Il Rapporto potrà essere completato con tutte le informazioni che il Gestore vorrà aggiungere per rendere più chiara la valutazione dell'esercizio dello stabilimento.

Art. 6) Le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione possono essere modificate, prima della scadenza, in caso di condizioni di criticità ambientale e tenuto conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, in accordo a quanto disposto dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n° 59/2013. In caso di eventuali modifiche strutturali che comportino variazioni dell'attività, dell'impianto o della dotazione depurativa, delle emissioni in atmosfera e/o trasferimento della gestione e/o proprietà dell'insediamento, il Gestore deve rispettare le norme e le prescrizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. sopracitato, dandone preventiva comunicazione a questa Direzione, all'Ufficio Tecnico del Comune di San Marco d'Alunzio (ME) e all'ARPA Sicilia.

Art. 7) L'ARPA Sicilia eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

Art. 8) Il Gestore dovrà trasmettere all'ARPA Sicilia, tramite PEC, tutta la documentazione a corredo dell'istanza AUA al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività di controllo.

Art. 9) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D.lgs. n° 152/06 adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa di settore.

Art. 10) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 11) Il presente atto ha una durata di **quindici anni** a partire dalla data di notifica del Provvedimento da parte del SUAP di San Marco d'Alunzio (ME). La domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della sua scadenza.

Vengono approvati gli elaborati tecnici allegati all'istanza, depositati agli atti di questa Direzione.

DISPORRE l'inoltro del presente provvedimento al SUAP del Comune di San Marco D'Alunzio (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione dell'atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, all'ARPA Sicilia, e all'Area LL.PP. SUAP e Patrimonio del Comune di San Marco d'Alunzio (ME), dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente.

DISPORRE che il presente provvedimento venga custodito, unitamente a tutta la documentazione presentata, presso lo stabilimento sito in C.da Campi del Comune di San Marco d'Alunzio (ME).

DARE ATTO

- che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva;
- che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- che il presente Provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs. 14.03.2013 n° 33 e verrà pubblicato nella sezione Provvedimenti nella sottosezione Provvedimenti Dirigenti Amministrativi;
- che la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

RENDERE NOTO ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio. **Doc. Giovanni Cammaroto: recapito telefonico: 090/7761657; indirizzi**

email/PEC:c.cammaroto@cittametropolitana.me.it,protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Siciliana.

IL DIRIGENTE
LENTINI GIOVANNI / InfoCamere S.C.p.A.
(firmato digitalmente)

Contenuti minimi del certificato di analisi

1. ragione sociale della ditta;
2. luogo e indirizzo della sede e dello stabilimento;
3. esatta identificazione del punto di emissione controllato (*referirsi, ove indicato, esclusivamente alla denominazione riportata nel Decreto di Autorizzazione*);
4. tipo di impianto;
5. frequenza di emissione (*nelle 24 ore*);
6. durata di emissione (*h/g*);
7. descrizione della sorgente di emissione, fase di processo e sue caratteristiche con i seguenti parametri essenziali:
 - a) altezza del camino da quota terra (*altezza geometrica espressa in m*);
 - b) altezza del punto di prelievo (*m*);
 - c) sezione del camino al punto di prelievo (m^2), sua forma geometrica e dimensioni;
 - d) descrizione dell'eventuale impianto di abbattimento;
 - e) direzione del flusso al punto di campionamento;
 - f) temperatura ($^{\circ}C$) e pressione (*se possibile in KPa*) al punto di prelievo;
 - g) densità effettiva (*di norma in g/l oppure Kg/m^3*);
 - h) umidità (H_2O Kg/Nm^3) o frazione molare;
 - i) velocità (m/s);
 - j) portata effettiva (m^3/h);
 - k) portata normalizzata umida (Nm^3/h) (*condizioni di normalizzazione $0^{\circ}C$, 101,3 KPa*);
 - l) portata normalizzata secca (Nm^3/h) (*condizioni di normalizzazione $0^{\circ}C$, 101,3 KPa*);
 - m) portata normalizzata secca corretta per l'O₂ di riferimento se previsto (Nm^3/h rif. % O₂) (*condizioni di normalizzazione $0^{\circ}C$, 101,3 KPa*);
8. data delle operazioni di rilevazione (*giorno, mese ed anno*);
9. periodo di riferimento (*anno 20xx, I o II semestre dell'anno 20xx*);
10. periodo di osservazione (*ora di inizio e ora di fine*);
11. durata del campionamento per ogni singolo parametro da valutare (*ora di inizio e ora di fine*);

12. condizioni di marcia dell'impianto con le materie prime utilizzate nonché il carico dell'impianto al quale la caratterizzazione viene eseguita espressa in percentuale (%). Per carico di impianto si intende la percentuale di produzione in cui l'impianto marcia rispetto alla sua potenzialità (*manuale UNICHIM n. 151, edizione 1988*).

Per potenzialità di impianto si intende la quantità massima di prodotto che si può ottenere nelle condizioni di esercizio spinte al massimo (*manuale UNICHIM n. 151, edizione 1988*). Il parametro risulta indispensabile alla luce di quanto previsto dal D.M. 12 luglio 1990, punto 5, allegato 4, che stabilisce che alle misure di emissione effettuate sia con metodi discontinui che con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzare lo stato di funzionamento, ai fini di una corretta interpretazione dei dati (*ad esempio produzione di vapore, carico di impianto, assorbimento elettrico dei filtri di captazione, ecc.*) oltre che essere previsto espressamente nella presentazione dei risultati (*manuale UNICHIM n. 158, edizione 1998*);

13. metodica di campionamento (*riferimento al metodo ufficiale*);

14. metodica di analisi (*riferimento al metodo ufficiale*);

15. risultato analitico che deve espressamente riportare:

- il nome del parametro determinato e relativa unità di misura;
- la concentrazione dell'inquinante alle condizioni di esercizio e concentrazione dell'inquinante corretto all'O₂ di riferimento;
- il valore del flusso di massa (Kg/h);

16. osservazioni (*al fine di commentare le eventuali particolarità rilevate nel corso delle prove*);

17. valutazione finale sulle emissioni oggetto del controllo.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTO IDROGRAFICO

DELLA SICILIA

SERVIZIO 7 – PARERI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA

SEDE DI MESSINA

NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000826
PARTITA I.V.A. 02711070827Risposta a nota del Comune di San Marco d'Alunzio
(ME)

• prot.n. 8116 del 23/03/2025

Protocollo n. 22281 del 13/08/2025A: Città Metropolitana di Messina
V Direzione Ambiente e Pianificazione
protocollo@pec.prov.me.itComune di San Marco d'Alunzio (ME)
comune.sanmarcodalunzio@pec.itDitta P.V. Calcestruzzi srl
pvcalcestruzzi@pec.itp.c.: Segretario Generale Autorità Bacino
Distretto Idrografico della Sicilia
SEDEOGGETTO: **Rilascio parere AUA** Città Metropolitana di Messina - Comune di San Marco d'Alunzio Ditta
P.V. Calcestruzzi srl. Convocazione CdS asincrona. **Esclusione rilascio parere di competenza**

PREMESSO che:

- con nota prot. 29188 del 27/06/2024, assunta al protocollo di questa **Autorità di Bacino (AdB) n. 16553 del 27/06/2024**, la Città Metropolitana di Messina indice la Conferenza dei Servizi in modalità asincrona al fine di acquisire il parere di competenza in merito alla pratica di cui in oggetto invitando il Comune di San Marco d'Alunzio (ME) a trasmettere la documentazione relativa alla pratica in oggetto;
- con nota prot. n. 8894 del 22/07/2024, **assunta al prot. AdB n. 18888 del 23/07/2024**, il Comune di San Marco d'Alunzio trasmette la documentazione tecnica relativa al rinnovo della Autorizzazione Unica Ambientale a favore della P.V. Calcestruzzi Srl;
- con successiva nota prot. n. 9248 del 06/08/2024, assunta al prot. **AdB n. 20308 del 06/08/2024**, il Comune di San Marco d'Alunzio trasmette, ad integrazione della nota prot. 8894 del 22/07/2024, ulteriori elaborati progettuali;
- con nota prot. **AdB n. 20670 del 09/08/2024** lo scrivente Servizio, a seguito della consultazione della documentazione trasmessa e ai fini dell'avvio dell'attività istruttoria, richiede di produrre per i profili di competenza inerenti al T.U. R.D. n. 523/1904 e al P.A.I., specifici elaborati che valutino puntualmente tutte le interferenze delle opere in progetto con il reticolo idrografico esistente e/o aree di pertinenza e con le aree in dissesto censite nel Piano per l'Assetto Idrogeologico disponendo il rispetto delle prescrizioni di cui alla nota prot. 12462 del 24/09/2020, confermate successivamente dal DSG n. 360 del 30/05/2023 *"Attività di prevenzione e mitigazione del rischio idraulico. Situazioni di rischio per la pubblica e privata incolumità derivanti dalla presenza di piste e guadi all'interno di alvei e aree golenali"*;
- con PEC del 27/03/2025, assunta al **prot. AdB n. 9666 del 28/03/2025**, la Società P.V. Calcestruzzi srl trasmette ulteriori allegati progettuali;

- Con nota prot. n. 8116 del 23/06/2025, assunta al prot. AdB n. 17649 del 24/06/2025, il Comune di San Marco d'Alunzio inoltra l'elaborato tecnico, , *“Utilizzo di un sentiero esistente a supporto dell'impianto di betonaggio nella centrale di produzione in c.da Campi”* trasmesso dalla Ditta P.V. Calcestruzzi srl.
- con Pec del 01/08/2025, assunta al prot. AdB n. 21507 del 04/08/2025, il Dott. Geol. Bertino Antonella in qualità di tecnico incaricato dalla Ditta PV Calcestruzzi srl fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla natura del sentiero esistente che si intende utilizzare a supporto dell'impianto di betonaggio in esame;
- con nota prot. n. 9909 del 05/08/2025, assunta al prot. AdB n. 21762 del 06/08/2025, il Comune di San Marco d'Alunzio trasmette l'autorizzazione al passaggio nelle aree di pertinenza della Società Nebrodi Inerti Srl sita in c.da Campi del Comune di San Marco d'Alunzio;

Dalla consultazione degli elaborati progettuali trasmessi con le note dettagliate in premessa si evince che la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale avanzata dalla Ditta P.V. Calcestruzzi srl riguarda l'attività di produzione di calcestruzzo in c.da Campi individuata catastalmente al foglio n. 31 p.lla 832 del Comune di San Marco D'Alunzio.

CONSIDERATO che l'area in esame ricade all'interno del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino Idrografico della Fiumara Rosmarino (017) approvato con DPR n. 90 del 27/03/2007 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 25 del 01/06/2007;

CONSIDERATO che l'intervento non interferisce con dissesti di natura idraulica e/o geomorfologica censita nel vigente PAI;

CONSIDERATO che relativamente alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento la Ditta prevede (rif. Allegato 1 della nota prot. AdB 18888/24):

- collocazione di un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, le quali dopo il trattamento saranno riutilizzate nel ciclo produttivo e per l'irrigazione del verde;
- collocazione di due fosse disperdenti di circa 25 m² di superficie per lo smaltimento delle acque di seconda pioggia nel sottosuolo per lo smaltimento delle acque;

CONSIDERATO che relativamente alla gestione delle acque reflue la Ditta prevede (rif. Allegato 2 della nota prot. AdB 18888/24):

- fossa Imhoff con recipiente di accumulo a tenuta stagna posizionato in adiacenza al muro di confine sul lato est del terreno;

PRESO ATTO che con riferimento alla viabilità di accesso al lotto in esame la Ditta prevede di utilizzare un sentiero esistente, collegando in maniera diretta il proprio impianto di betonaggio al sito dell'attività produttiva della società NEBRODI INERTI, garantendo così una maggiore efficienza nelle fasi di carico/scarico dei materiali inerti;

PRESO ATTO di quanto dichiarato dalla dott.ssa Antonella Bertino nella relazione Tecnica **“Utilizzo di un sentiero esistente a supporto dell'impianto di betonaggio nella centrale di produzione di calcestruzzo sita in C.da Campi: (rif. all. della nota prot. AdB n.17649/2025 e prot. AdB n. 21507/2025):**

- *Nella cartografia catastale attuale, il tracciato viene indicato come “Canale Campi”, ma tale denominazione non corrisponde ad un corso d'acqua naturale. Verosimilmente, il sentiero originario è stato successivamente adattato (dopo il 1970) alla realizzazione di un canale di scolo artificiale, finalizzato alla deviazione parziale delle acque del Fiume Rosmarino verso la piana alluvionale limitrofa, storicamente destinata ad attività agricole;*
- *Come si evince chiaramente dall'immagine riportata di seguito, una volta rimossa la traccia gialla che evidenzia l'andamento del sentiero, è possibile constatare l'inesistenza attuale del cosiddetto “Canale Campi”, così come indicato nella cartografia catastale;*

- l'utilizzo di un sentiero preesistente documentato nella cartografia storica (IGM del 1970) e successivamente riconvertito in canale irriguo oggi obliterato e quindi non più in utilizzo, risulta assolutamente non invasivo dal punto di vista ambientale;
- Nella CTR 599090 non è più presente alcuna traccia riconducibile né a un canale di scolo né a un sentiero nel tratto in esame. L'analisi delle isoipse conferma che l'area si colloca in un contesto sub-pianeggiante, corrispondente a una piana alluvionale posta in prossimità della sponda idraulica destra del Fiume Rosmarino.
- Si evidenzia, inoltre, che l'utilizzo del sentiero permette di connettersi direttamente con la viabilità già in uso per l'accesso all'area estrattiva e agli impianti di frantumazione della società NEBRODI INERTI.
- l'analisi delle curve di livello presenti nella CTR non mostra alcuna morfologia tipica dei solchi erosivi o degli impluvi attivi (mancano le classiche configurazioni a "V" convergenti), indicando la totale assenza di bacini imbriferi afferenti.
- le immagini satellitari più recenti, sovrapposte allo stralcio catastale, dimostrano l'assenza del canale, ormai obliterato, e l'effettiva riconversione del tracciato in sentiero a uso interno.
- **il tracciato non costituisce un corpo idrico né un elemento attivo del reticolo idrografico**, bensì un percorso storico, oggi privo di funzione idraulica, già utilizzato come collegamento tra aree attigue.
- L'intervento proposto, finalizzato a migliorare la funzionalità e la logistica degli impianti produttivi oggi esistenti nell'area, si configura quindi come **riutilizzo di una rete viaria preesistente** e non comporta nuove trasformazioni del territorio né interferenze con il reticolo idrografico superficiale.

PRESO ATTO che, alla luce della considerazione sopra riportate e considerata l'impossibilità di accedere all'impianto utilizzando le piste impropriamente esistenti lungo il torrente Rosmarino, la ditta prevede di utilizzare la seguente viabilità:

- "l'accesso alle suddette aree avviene a partire dalla Strada Statale 113, seguendo le indicazioni per San Marco d'Alunzio tramite la S.P. 160, fino a raggiungere Contrada Cuffari. Da qui, si imbocca la strada comunale Torrenova – Contrada Rizzo e si prosegue risalendo lungo la strada Portella Mazzusa – Neresa, che rappresenta il punto d'innesto con l'ingresso lato monte della cava della società NEBRODI INERTI srl. La discesa verso l'impianto di lavorazione avviene attraverso una pista interna già esistente nei terreni di proprietà della suddetta società, la cui realizzazione è stata regolarmente autorizzata dal competente Distretto Minerario".
- PRESO ATTO che la ditta Nebrodi inerti srl nella nota del 31/07/2025 indirizzata tra gli altri alla PV Calcestruzzi e assunta agli atti di questa Autorità con prot. AdB n. 21762 del 06/08/2025 dichiara che "con riferimento alla vostra richiesta di passaggio pedonale e/o carrabile in prossimità delle aree di impianto di proprietà della società Nebrodi Inerti srl (come da planimetrie alla stessa allegate, site in c.da Campi nel Comune di San Marco d'Alunzio, con la presente il sottoscritto Dott. Rocco Carbone n.q. di amministratore unico, accogliendo la vostra richiesta, autorizza/concede a codeste spett.li società il diritto di passaggi, limitatamente alle sole aree di pertinenze di codesta società, così come richiesto e senza che ciò possa istituire, per oggi e per il futuro, pretesa di servitù o quant'altro da parte della P.V. Calcestruzzi srl e della Co.ce.p. srl";

CONSIDERATO che con riferimento al R.D. 25/07/1904 n. 523 le opere e/o le attività in progetto non necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti;

VISTO E CONSIDERATO quanto sopra, non si rilevano profili di competenza ai fini del rilascio del parere da parte dello scrivente Servizio;

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

1. le opere dovranno essere realizzate secondo quanto riportato negli elaborati progettuali trasmessi ed esaminati da questa Autorità di Bacino;
2. vengano rispettate le distanze minime consentite, per tutte le opere progettuali ai sensi dell'art 96 comma f) del R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 determinate ai sensi del Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino n. 119 /2022 del 09/05/2022 che sostituisce integralmente le direttive approvate con il precedente DSG 189/2021 per la medesima materia
3. **alla luce delle indicazioni contenute nelle circolari prot. AdB n 12462 del 24/09/2020 e n.7992 del 31/03/2023, e nel Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n.360 del 30/05/2023 risultano escluse dalla presente autorizzazione l'utilizzo delle piste e guadi oggi impropriamente esistenti all'interno delle pertinenze demaniali fluviali del torrente Rosmarino.**
L'Amm.ne Comunale di San Marco D'Alunzio vorrà provvedere a quanto indicato nelle note sopra menzionate e nel D.S.G.360/2023.
4. sia rispettato il principio di invarianza idraulica di cui al D.D.G. n.102 DRU/AdB del 23/06/2021 da garantirsi nelle trasformazioni del territorio regionale;
5. l'Ente richiedente si dovrà fare carico di tutti i danni a persone e/o cose che la realizzazione delle opere in questione possa produrre in ordine ad aspetti di natura idrogeologica;
6. venga sollevata in maniera assoluta l'Amministrazione Regionale da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte terzi in conseguenza del provvedimento in argomento.

Sono fatti salvi tutti gli altri pareri, visti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari per la realizzazione delle opere in argomento e da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni

Il Dirigente del Servizio 7
Ing. Rosario Celi

